

ALLEGATO “A”

PATTI PARASOCIALI

TRA

- **Ombrone S.p.A.** - in proprio e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 C.C., anche per conto di Acea S.p.A., Acque Toscana S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Società Italiana per Lavori Marittimi S.p.A., Consorzio Maremmano Installatori Termoidraulici S.c.r.l., Consorzio Cooperative Costruzioni, Consorzio Toscano Costruzioni Società Consortile S.c.r.l. – iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Sezione Ordinaria, con il codice fiscale e numero di iscrizione 07749101007, partecipante al capitale sociale di Acquedotto del Fiora S.p.A. per una quota pari al [•] %, in persona del Sig. [•] in qualità di [•];

(d’ora in poi il “**Partner**”)

- *da una parte* -

E

- 1) Il **Comune di SCANSANO**, C.F. 00218960532, partecipante al capitale sociale di Acquedotto del Fiora S.p.A. per una quota pari al [•]%, in persona del dott. Simone Casciani nella Sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Scansano autorizzato alla stipula del presente accordo in virtù della deliberazione G.C. n _____ del _____ [•];
- 2) Il **Comune di [•]**;
- 3) Il **Comune di [•]** ;

(d’ora in poi i “**Comuni**” o “**Soci Pubblici**”)

- *dall’altra parte* -

(Il Partner e i Comuni d’ora in avanti indicati insieme le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- (i) con Deliberazione n. 2 del 22.5.1998, l’Assemblea Consortile dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “*Ombrone*” (di seguito solo “**A.A.T.O.**” o “**Autorità**”) ha prescelto il modello di una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, quale modulo organizzativo per la gestione del servizio idrico integrato (di seguito solo “**S.I.I.**”);
- (ii) in data 15.12.2001 i Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “*Ombrone*” (di seguito solo “**A.T.O.**” o “**Ambito**”), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., hanno sottoscritto un Accordo di Programma con il quale sono stati disciplinati gli adempimenti, amministrativi e societari, necessari affinché Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito “**Fiora**” o la “**Società**”) potesse candidarsi a ricevere l’affidamento della gestione del S.I.I. di Ambito;
- (iii) con l’Accordo di Programma è stata prevista anche una successiva e parziale cessione di quote azionarie del Fiora, entro un anno dall’affidamento del S.I.I. e tramite idonea procedura ad evidenza pubblica;

- (iv) in ragione delle citate previsioni tutti i Comuni dell'A.T.O. hanno fatto ingresso nel capitale del Fiora;
- (v) con Deliberazione n. 14 del 28.12.2001, l'Assemblea Consortile dell'A.A.T.O. ha affidato la gestione del S.I.I. di Ambito al Fiora con contestuale approvazione e sottoscrizione della Convezione di affidamento del servizio e con espressa previsione di revoca dell'affidamento della gestione del S.I.I. in caso di mancato adempimento agli obblighi per l'individuazione del Partner entro un anno dalla data di avvio della gestione del servizio;
- (vi) dal 1.1.2002 il Fiora è divenuto Gestore Unico del S.I.I. di Ambito;
- (vii) in data 25.9.2002 i Comuni di Ambito hanno parzialmente modificato ed integrato le previsioni di cui all'originario Accordo di Programma;
- (viii) in esecuzione delle previsioni contenute nell'Accordo di Programma del 15.12.2001, e delle sue successive modifiche ed integrazioni, la Società ha dato corso alle procedure di gara necessarie per selezionare il *partner* cui cedere una quota pari al 40% del proprio capitale sociale mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato al soggetto aggiudicatario;
- (ix) in data 21.2.2003, l'Assemblea dei Sindaci dell'Accordo di Programma ha aggiudicato definitivamente la gara in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Acea S.p.A. - quale capogruppo mandataria - e Acque Toscana S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Società Italiana per Lavori Marittimi S.p.A., Consorzio Maremmano Installatori Termoidraulici S.c.r.l., Consorzio Cooperative Costruzioni, Consorzio Toscano Costruzioni Società Consortile S.c.r.l., quali mandanti;
- (x) in data [•], come da previsioni di cui all'indetta procedura di gara, le società costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara, hanno costituito una società di capitali - Ombrone S.p.A. ("**Partner**") - per la sottoscrizione dell'aumento di capitale del Gestore riservato al soggetto aggiudicatario;
- (xi) in data 5.8.2004, Ombrone S.p.A., come da espresse previsioni di cui agli atti di gara, ha sottoscritto l'aumento di capitale ad essa riservato in esito alle espletate procedure concorsuali;
- (xii) ai documenti di gara è stato allegato uno schema di patti parasociali, disciplinante i rapporti tra Comuni ed il Partner che, pure avendo ricevuto pratica attuazione, non è mai stato formalmente sottoscritto dalle Parti;
- (xiii) in data 27 luglio 2004, è stato sottoscritto tra le Parti un Atto Transattivo con il quale, tra l'altro, le stesse si sono accordate al fine di provvedere alla firma dei patti parasociali relativi alla Società, integrando a tal uopo, nel rispetto degli atti di gara, la versione dei medesimi allegata al bando della gara per la scelta del socio privato, versione, peraltro, mai formalizzata, al fine di disciplinare il funzionamento degli organi sociali della Società in modo tale che l'adozione delle principali decisioni avvenga d'accordo con lo stesso Partner, impegnandosi contestualmente anche alla nomina, in qualità di Amministratore Delegato di Fiora, del candidato proposto dal Partner e conferendo a tale amministratore tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto riservano alla competenza del consiglio;
- (xiv) le Parti con il presente atto (di seguito solo "**Patti**") desiderano, nel pieno adempimento delle obbligazioni in tal senso assunte nel richiamato Atto Transattivo, disciplinare ora alcuni aspetti relativi ai rispettivi ruoli, diritti e doveri in merito, fra l'altro, alla composizione degli organi sociali, al funzionamento della Società ed alla gestione della medesima;
- (xv) per tali motivi, le Parti ritengono opportuno e necessario sottoscrivere il presente documento

diretto a disciplinare e regolare la corporate governance della Società, nonché ogni altro impegno finalizzato a garantire una piena e leale collaborazione tra le Parti medesime;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

(xvi) Art. 1 – Premesse e allegati

- 1.1** Le premesse sono parti integranti e sostanziali dei Patti.

Art. 2 – Oggetto

- 2.1.** Le Parti, intendono regolamentare i reciproci e rispettivi ruoli, diritti ed obblighi relativi alla Società, nonché le condizioni, i criteri e le modalità di funzionamento della stessa anche con riferimento alle attività che dovrà porre in essere nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Art. 3 – Amministrazione e Controllo della Società

- 3.1** Saranno organi della Società l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Il controllo contabile sulla Società sarà effettuato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

Art. 4 – Partecipazioni vincolate ai Patti Parasociali

- 4.1** Le Parti vincolano ai presenti Patti le intere e rispettive partecipazioni detenute nella Società, ed accettano sin da ora che questi Patti si estendano automaticamente a tutte le ulteriori partecipazioni nella Società di cui divenissero in seguito eventualmente titolari nonché agli eventuali diritti di opzione agli stessi spettanti, anche in virtù di operazioni sul capitale sociale, ovvero della loro acquisizione in qualsivoglia modo effettuata.
- 4.2** Le Parti si danno atto che i principi – segnatamente, ma non esclusivamente – in materia di corporate governance contenuti in questi Patti si intendono estesi automaticamente alle Società totalmente partecipate da Acquedotto del Fiora SpA oggi e per il tempo di vigenza dei Patti stessi (e loro successivi, eventuali rinnovi).

Art. 5 – Natura degli impegni

- 5.1** Le Parti dichiarano e riconoscono che le pattuizioni che seguono sono frutto di una amichevole e ponderata intesa tra di loro liberamente raggiunta, ed hanno natura anche di *gentleman's agreement* e si obbligano, pertanto - non solo sul piano giuridico, ma anche quale impegno di correttezza - sia ad osservarle lealmente e con spirito collaborativo, sia a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ed opportuni per darvi attuazione.

**Art. 6 - Composizione degli organi sociali della Società.
Poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato.**

- 6.1** Le Parti convengono che, per tutta la durata del Patto, compatibilmente con la normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da nove (9) membri, di cui quattro (4), tra i quali dovrà essere individuato l'Amministratore Delegato, eletti

dall'assemblea su designazione del Partner e cinque (5) eletti dall'assemblea su designazione dei Soci Pubblici, tra i quali verrà scelto il Presidente. Ciascuna delle Parti si obbliga, anche ai sensi dell'art. 1381 c. c., a fare in modo che i voti di cui essa e/o i propri esponenti disporranno nelle diverse sedi societarie siano esercitati in modo da dare piena attuazione a quanto precede.

- 6.2** Nel caso di dimissioni, morte, decadenza dall'incarico od incapacità di uno dei consiglieri, le Parti faranno in modo di sostituirlo con un altro designato dalla Parte che aveva proceduto alla designazione di quello dimissionario o comunque uscente.
- 6.3** Le Parti convengono altresì che ciascun consigliere potrà essere revocato solo dalla Parte che lo aveva designato, e l'altra Parte farà in modo che i propri voti siano esercitati in modo da consentire la piena realizzazione di questo diritto.
- 6.4** Il Consiglio di Amministrazione non potrà delegare le materie riservate alla sua esclusiva competenza dalla legge e dallo Statuto e procederà nei suoi lavori sulla base di un Ordine del Giorno fissato dal Presidente, sentito l'Amministratore Delegato o su proposta dello stesso. Il Consiglio delibererà su proposta dell'Amministratore Delegato, a maggioranza semplice purché la medesima comprenda il voto favorevole di almeno due membri del consiglio nominati da Partner relativamente alle seguenti materie (ugualmente riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione):
- (i) formulazione di proposte, da sottoporre all'assemblea dei soci, aventi ad oggetto modifiche dello Statuto; fusioni, scissioni, liquidazione volontaria della Società; aumenti del capitale sociale, anche collegati all'adozione di piani di stock option a favore di amministratori o dipendenti della Società (con esclusione dei casi richiesti obbligatoriamente dalla legge); emissione di prestiti obbligazionari convertibili o meno o warrants;
 - (ii) acquisizione, vendita o costituzione di diritti a favore della Società o di terzi, o altra attività dispositiva in materia di partecipazioni a forme di esercizio collettivo d'attività di impresa, a scopo lucrativo o mutualistico;
 - (iii) ogni decisione relativa ad eventuali sottoscrizioni di aumenti di capitale nelle società partecipate;
 - (iv) acquisto, alienazione, permuta o costituzione di diritti reali su beni immobili;
 - (v) approvazione di ogni integrazione e/o modifica degli atti concessori o convenzionali in forza dei quali la Società opera la gestione;
 - (vi) approvazione e variazioni del budget, dei piani strategici, industriali, finanziari e di investimento pluriennale;
 - (vii) avvio o dismissione di linee d'affari;
 - (viii) assunzione di finanziamenti a medio/lungo termine e rilascio di garanzie;
 - (ix) acquisto, alienazione, affitto attivo o passivo, o altra attività dispositiva, di aziende o rami d'azienda;
 - (x) ogni decisione in merito all'attribuzione, revoca o avocazione di poteri delegati, fissazione delle modalità di esercizio delle deleghe;
 - (xi) affidamento di contratti per la fornitura di beni o servizi ovvero per l'esecuzione di lavori a soci o, in generale, per il compimento di operazioni con Parti Correlate;
 - (xii) nomina e revoca dei Direttori Generali;
 - (xiii) la definizione di transazioni per comporre liti insorte o insorgende per un valore

superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00);

(xiv) stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano economico e/o budget e unitariamente superiori ad Euro [100.000].

6.5 Le Parti si impegnano, garantendo ciascuno il comportamento dei consiglieri di propria espressione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 C.C., a fare in modo che il Consiglio di Amministrazione della Società nomini un Amministratore Delegato.

6.6 L'Amministratore Delegato sarà prescelto dal Consiglio di Amministrazione all'interno dei consiglieri eletti su designazione del Partner e da quest'ultimo specificamente designato, previo gradimento dei Soci pubblici che non potrà essere irragionevolmente ritardato o negato. Le Parti concordano che il Consigliere designato dal Partner per essere nominato Amministratore Delegato non potrà essere rifiutato per più di una volta.

6.7 Le Parti si impegnano a far sì che - ferme restando in ogni caso le competenze attribuite in via esclusiva, per legge e Statuto all'Assemblea dei soci ed al Consiglio di Amministrazione - vengano assegnate deleghe:

6.7.1 Al Presidente in ordine ai rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio, al fine di assicurare la soddisfazione dell'interesse pubblico nella erogazione del servizio ed il rispetto dei diritti degli utenti.

Il Presidente dovrà inoltre essere munito dei poteri necessari al fine di assicurare la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di controllo interno, definendo, di concerto con l'Amministratore Delegato le relative procedure ed individuando i soggetti responsabili della loro osservanza. In particolare il Presidente dovrà assicurare:

(i) L'attuazione della corporate governance;

(ii) Convocare l'assemblea, su mandato del Consiglio ovvero a richiesta dei soci ai sensi di legge, convocare il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Amministratore Delegato o su proposta dello stesso ovvero a richiesta di almeno tre consiglieri;

(iii) Fissare l'ordine del giorno sentito l'Amministratore Delegato o su proposta dello stesso e curare che venga trasmessa ai consiglieri la documentazione più idonea, in relazione alle materie all'ordine del giorno per consentire un'efficace partecipazione degli Amministratori della Società ai lavori dell'organo collegiale presidiando la tempestiva diffusione delle informazioni agli organi sociali ed ai rispettivi componenti.

(iv) Regolare lo svolgimento delle riunioni consiliari e gestire le votazioni, curando, insieme al Segretario del Consiglio, la verbalizzazione delle riunioni;

(v) Far sì che siano assicurati adeguati flussi informativi fra il Consiglio di Amministrazione della Società e gli Organi delle società partecipate;

(vi) Attuare, in coerenza con i programmi approvati dagli organi collegiali, le iniziative per l'informazione verso l'esterno e la promozione dell'immagine della Società e delle sue partecipazioni;

(vii) Seguire, d'intesa con l'Amministratore Delegato, le problematiche di carattere giuridico-legale di maggiore rilevanza per la Società.

(viii) In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vigilare

sull'andamento di determinati affari sociali e sulla corretta attuazione dei programmi e dei deliberati degli organi collegiali avvalendosi dell'internal auditing;

(ix) Rappresentare, in attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali competenti, la Società nelle Assemblee ordinarie e straordinarie delle società od enti ai quali la Società partecipa;

(x) In rappresentanza della Società curare i rapporti istituzionali con gli Enti Locali e le altre autorità pubbliche.

6.7.2. All'Amministratore Delegato, che costituisce vertice gerarchico della struttura operativa, cui dovranno essere assegnati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati per Legge e per Statuto (così come adeguato ai Patti) al C.d.A. ed in particolare, ma a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- (i) attuare le politiche generali della Società (commerciali, approvvigionamenti regolamentari, rapporti con Enti Pubblici, personale, finanziarie, etc.), che dovranno tuttavia costituire attuazione delle scelte generali compiute con i piani strategici pluriennali;
- (ii) apertura di linee di credito o il rilascio di lettere di patronage, aperture di credito, ecc.,
;
- (iii) proporre la definizione dell'organigramma e dimensionamento della macrostruttura;
- (iv) nominare e licenziare i dirigenti ed il personale non dirigente;
- (v) proporre la definizione della posizione della Società nella negoziazione dei termini e condizioni della Convenzione di Gestione o di eventuali diversi contratti di servizio da stipularsi con Enti Locali;
- (vi) definire transazioni per comporre liti insorte o insorgende per un valore inferiore o pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00);
- (vii) stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano economico e/o budget e unitariamente inferiori o pari ad Euro [100.000];
- (viii) attuare le delibere del Consiglio di Amministrazione, rappresentando la Società nei confronti di terzi ed in giudizio.

Compete inoltre all'Amministratore Delegato la formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di piani, budget, politiche della Società.

6.8 L'Amministratore Delegato potrà essere revocato per giusta causa o giustificato motivo con il voto favorevole di 7 componenti il Consiglio di Amministrazione. In tal caso si provvederà alla sua sostituzione con le medesime modalità indicate al precedente comma 6.6.

6.9 L'Amministratore Delegato presterà la sua opera esclusivamente in favore della Società e non potrà, per tutta la durata della carica stipulare contratti di collaborazione e/o di prestazione professionale con qualsivoglia altro soggetto, salvo che con il previo consenso del CdA a maggioranza semplice.

6.10 Relativamente al Collegio Sindacale, le Parti convengono che 2 membri effettivi su 3 ed un membro supplente saranno eletti su designazione dei Soci Pubblici, mentre il terzo membro effettivo ed il secondo membro supplente saranno eletti su designazione del Partner

privato. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà prescelto all'interno dei 2 membri eletti su designazione dei Soci Pubblici.

- 6.11** Qualora, durante il periodo di durata in carica, vengano meno per qualsiasi causa uno o più consiglieri di amministrazione e/o sindaci della Società nominati in conformità a quanto disposto dagli art. 6.1, 6.2 e 6.8, le Parti si impegnano a far designare, per il caso di cooptazione, e/o nominare, in sostituzione dei mancanti, le persone che saranno designate dagli stessi soci di cui i consiglieri e/o sindaci venuti meno erano espressione.

Art. 7 – Impegni relativi al trasferimento delle azioni

- 7.1** Il Partner si impegna a non cedere, in tutto o in parte, le Azioni per un periodo pari a cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale attraverso il quale si è perfezionato il suo ingresso nell'azionariato della Società fatto salvo quanto pattuito negli atti di gara e fatto salvo quanto potrà essere determinato dalle istituzioni pubbliche in relazioni ad eventuali futuri processi di concentrazione industriale fra gestori del SII, fermo restando che tali determinazioni non potranno vincolare il Partner a condizioni, impegni, obblighi o restrizioni più gravose di quelle attualmente in vigore senza il suo espresso consenso scritto.
- 7.2** Nel caso di concessione in pegno o usufrutto delle azioni, il diritto di voto nelle assemblee ordinarie dovrà essere comunque riservato all'intestatario dei titoli.
- 7.3** Resta comunque inteso che, in deroga a quanto disposto dal precedente comma 7.1, il Partner avrà comunque facoltà di trasferire le Azioni ad altre Società, siano esse controllanti del Partner, da questi controllate ovvero soggette al medesimo controllo che il Partner, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c., salvo comunque l'impegno da parte sua a far sottoscrivere al nuovo socio la presente scrittura e fatte, comunque, salve le previsioni statutarie.
- In caso di società costituita da un Raggruppamento di società di capitali, la facoltà di vendere si estende alle società controllanti o controllate delle società facenti parte del Raggruppamento. Tale libertà di trasferimento è risolutivamente condizionata al fatto che, nel caso in cui venga meno il controllo ai sensi di legge (art. 2359 c.c.), il *Partner* che abbia effettuato il libero trasferimento di proprie azioni ai sensi del precedente comma riacquisti le azioni trasferite. Nel caso in cui tale riacquisto non venga effettuato entro 30 giorni dalla richiesta che venisse fatta da uno dei Soci Pubblici, oltre ad eventuali altri rimedi previsti dalla legge, ciascun socio avrà diritto di far dichiarare inefficaci i trasferimenti delle Azioni.
- 7.4** I Soci Pubblici potranno trasferire le loro partecipazioni anche ad altre società dagli stessi controllate o conferirle in società aventi la funzione di *holding* di gestione delle partecipazioni dirette o indirette dei Comuni.
- 7.5** Qualora, durante il vigore della presente scrittura, i Soci Pubblici intendano cedere a terzi le azioni della Società da loro detenute - nel rispetto delle normative al momento vigenti - al Partner privato dovrà essere riconosciuto il diritto di vendere la Partecipazione alle medesime condizioni offerte dal terzo acquirente ai suddetti Soci Pubblici.
- 7.6** Le Parti si danno reciproco atto che, ai fini di quanto previsto dall'art. 1379 C.C., i vincoli relativi al trasferimento delle azioni di cui al presente art. 7 sono funzionali agli scopi perseguiti dalla Parti medesime con il presente atto e saranno validi ed efficaci nei limiti dallo stesso indicati.
- 7.7** Il trasferimento delle azioni disciplinate nel presente articolo è sospensivamente condizionato alla sottoscrizione dei presenti patti parasociali da parte degli acquirenti, salvo

che per il caso in cui il Partner abbia esercitato la facoltà di cui all'art. 7.5.

Art. 8 - Impegni di consultazione preventiva

- 8.1** Al fine di garantire una gestione il più possibile unitaria della Società e, comunque, al fine di consolidare la collaborazione tra i Soci Pubblici ed il Partner, le Parti si impegnano a consultarsi prima dell'assunzione delle decisioni di particolare rilevanza.

Art. 9 - Situazione di stallo

- 9.1** Qualora, unicamente per il caso di disaccordo tra i Soci Pubblici e il Partner, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Società convocati per la seconda volta sullo stesso ordine del giorno, non possano assumere le decisioni di assoluta rilevanza per l'attività della Società, le Parti convengono che rimetteranno la questione controversa al più alto livello esistente nelle rispettive organizzazioni, impegnandosi a riconsiderare in buona fede i motivi di disaccordo.
- 9.2** Qualora, decorsi 15 giorni dalla seconda infruttuosa riunione degli organi sociali della Società, non sia stato trovato un accordo e la situazione di stallo comprometta il funzionamento della Società impedendole, di fatto, di operare per il raggiungimento, del proprio oggetto sociale, e comunque di realizzare l'interesse pubblico connesso allo svolgimento del servizio pubblico, i Soci pubblici, entro i successivi 90 giorni, avranno facoltà di acquistare direttamente l'intera Partecipazione detenuta dal Partner, ovvero di indicare un terzo acquirente di proprio gradimento di detta Partecipazione, con conseguente obbligo del Partner di cedere interamente la propria Partecipazione nella Società al prezzo e con le modalità di cui al successivo comma.
- 9.3** Nei casi di cui al precedente comma, il pagamento del corrispettivo concordato tra le parti a favore del Partner per la cessione della Partecipazione, con contestuale girata delle azioni cedute, libere da ogni vincolo ed onere pregiudizievole, dovrà intervenire entro 60 giorni dall'esercizio della facoltà da parte dei Soci Pubblici. In caso di disaccordo sul corrispettivo per la cessione della Partecipazione, detto prezzo sarà determinato da un terzo arbitratore designato di comune accordo tra i Soci Pubblici e il Partner ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Grosseto. Il terzo arbitratore procederà ai sensi dell'art. 1349 C.C., primo comma, e determinerà entro 90 giorni dal conferimento dell'incarico, il prezzo di cessione della Partecipazione in base al valore corrente della Società alla data di esercizio della facoltà attribuita ai Soci Pubblici. Il valore della partecipazione sarà determinato avendo riguardo alla quota da cedere come percentuale del valore totale senza deprezzamento per il fatto di essere una quota di minoranza. In questo caso, la cessione della Partecipazione, con contestuale girata delle azioni cedute, libere da ogni vincolo ed onere pregiudizievole, dovrà intervenire entro 60 giorni dalla determinazione dell'arbitratore.

Art. 10. - Dichiarazioni ed impegni inerenti il S.I.I. della Regione Toscana

- 10.1** I Soci Pubblici dichiarano di essere a conoscenza delle compartecipazioni detenute dal Partner, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate e/o controllanti, in altre società di gestione del S.I.I. di altri A.T.O. e, a tal fine, riconoscono che l'eventuale successiva integrazione societaria con soggetti gestori di altri A.T.O. della

Toscana, non contrasta con gli impegni assunti dalle Parti nell'ambito dei presenti Patti.

- 10.2** Le Parti convengono peraltro sul fatto che la realizzazione di eventuali processi di integrazione con altre società di gestione del S.I.I. di altri A.T.O., con conseguente costituzione di una società unica, comporterà la risoluzione del presente Patto e la stipulazione di ulteriori accordi, anche di natura parasociale, che – per quanto possibile e salvo quanto eventualmente diversamente convenuto tra le Parti - riproducano il contenuto del presente Patto e che permettano comunque al Partner di tutelare il proprio investimento effettuato nella Società, tenuto conto dell'entità della partecipazione che il Partner verrà a detenere nel capitale sociale della società che risulterà dalla eventuale integrazione societaria.
- 10.3** Fermo restando quanto previsto al precedente comma 10.2., i Soci Pubblici si impegnano, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a fare in modo che gli impegni riflessi nei presenti Patti rimangano validi e vincolanti anche nell'ipotesi in cui le partecipazioni dei Soci Pubblici dovessero essere conferite in una *holding* di gestione delle partecipazioni da costituirsi tra i suddetti Soci o solo tra alcuni di essi.

Art. 11 - Impegni del Socio privato

- 11.1** Il Partner, garantendo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., il comportamento dei Consiglieri di Amministrazione di propria espressione e dell'Amministratore Delegato, si obbliga a fare in modo che, per quanto di sua competenza e nei limiti in cui ciò non gli sia impedito da circostanze fuori dal suo controllo:
- (i) il servizio idrico integrato sia gestito a perfetta regola d'arte, con criteri di efficienza ed economicità ed in conformità alla normativa di settore, alla legge della Regione Toscana n. 26/97 e alla Convenzione di Affidamento del Servizio (di seguito la "Convenzione");
 - (ii) il servizio idrico integrato sia gestito in conformità a quanto previsto nel Piano d'Ambito approvato dall'AATO, con particolare riferimento agli obblighi in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe;
 - (iii) la Società applichi nei confronti degli utenti le tariffe determinate dall'AATO;
 - (iv) la Società garantisca livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio indicati nel Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione;
 - (v) la Società migliori l'efficienza del servizio e riduca progressivamente i costi operativi;
 - (vi) l'attività della Società sia condotta in piena ottemperanza delle norme di legge e dei regolamenti; applicabili in materia di prevenzione degli inquinamento, di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni o di permessi, omologazioni, autorizzazioni o licenze necessari per l'esercizio della stessa;
 - (vii) all'AATO sia consentito di effettuare, oltre alle verifiche previste dalla Convenzione, tutti i controlli che lo stesso riterrà opportuni in relazione alla gestione della Società, al fine verificare, tra l'altro, l'andamento dei costi operativi, la corrispondenza della tariffa media applicata a quella prevista, il livello di servizi garantito. A tale fine l'Amministratore Delegato metterà a disposizione dell'AATO tutta la documentazione necessaria e/o opportuna affinché l'AATO possa effettuare le verifiche di cui al comma che precede;
 - (viii) l'incarico per la revisione del bilancio della Società relativo agli esercizi compresi nella durata del presente Patto sia affidato ad una società di revisione indicata dai Soci Pubblici.

Art. 12 - Impegni dei Soci Pubblici

- 12.1** I Soci Pubblici si impegnano a fare tutto quanto in loro potere al fine di agevolare il rilascio in favore di Fiora, da parte dell'A.A.T.O., di qualsivoglia permesso, licenza, autorizzazione dovessero rendersi necessari in ordine allo svolgimento di tutte le attività connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale.

Art. 13 - Modifiche e cessioni

- 13.1** Nessuna modifica o integrazione dei presenti Patti sarà valida ed efficace, a meno che non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.
- 13.2** I presenti Patti vincolano le Parti nonché i soggetti che per legge succedano nella posizione di parte ad una delle Parti.
- 13.3** Ogni cessione dei presenti Patti sarà inefficace, a meno che non sia consentita espressamente per iscritto dall'altra Parte, fatto salvo il caso di subentro conseguente: (i) alle ipotesi di cui al precedente comma 14.2 ; (ii) ad un trasferimento delle partecipazioni detenute nella Società ai sensi del precedente art.7.

Art. 14 - Modifiche dello Statuto Sociale

- 14.1** Le Parti si obbligano a fare in modo che, nei limiti della vigente legge, lo Statuto sociale rifletta in ogni momento il contenuto dei presenti Patti, come attualmente redatti o successivamente modificati, con particolare riferimento, ma senza che ciò costituisca limitazione alla generalità di quanto precede, alle materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente soggette alle maggioranze qualificate di cui all'art. 6.4 dei presenti Patti, che dovrà in parte *qua* sostituire l'art. 20 dello Statuto, nonché ai poteri da conferire all'Amministratore Delegato di cui all'art. 6.7.2 dei presenti Patti.

Art. 15 - Invalidità o inefficacia parziale

- 15.1** Nel caso in cui qualsiasi disposizione dei Patti dovesse risultare invalida o inefficace in relazione a qualsiasi norma di legge applicabile, tale invalidità o inefficacia parziale non si estenderà alle altre disposizioni del presente patto parasociale. Fermo ciò restando, le Parti si impegnano a fare quanto possibile per trovare in buona fede una soluzione ai problemi che possano presentarsi a seguito di tale invalidità o inefficacia e per inserire, in un accordo supplementare, una disposizione sostitutiva che sia il più possibile simile alla disposizione invalida o inefficace senza essere a sua volta analogamente viziata.

Art. 16 – Adeguamento normativo

- 16.1** In considerazione della natura pubblicistica della Società, le Parti si impegnano ad adeguare i Patti e lo Statuto allo *ius superveniens* adoperandosi in buona fede affinché il predetto adeguamento, compatibilmente con le nuove disposizioni, rispecchi fedelmente lo spirito delle previsioni pattizie normativamente superate.

Art. 17 - Durata

- 17.1** I Patti avranno durata pari ad anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per una durata corrispondente, salvo disdetta comunicata da una delle Parti all'altra con preavviso di dodici mesi.
- 17.2** In caso di disdetta dei Patti, ai sensi del comma precedente, le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede i termini e le condizioni di nuovi Patti, avviando le trattative entro e non oltre 15 gg. dalla disdetta e prestando reciprocamente la massima collaborazione al fine di pervenire alla stipulazione di nuovi Patti, i quali dovranno uniformarsi ai principi essenziali espressi nei Patti in ordine alla *governance* della società.
- 17.3** Nel caso in cui, decorso un trimestre dall'avvio delle trattative, le Parti non siano pervenute ad un accordo, esse convengono che rimetteranno la questione controversa al più alto livello esistente nelle rispettive organizzazioni, impegnandosi a riconsiderare in buona fede i motivi di disaccordo. Decorso ancora un mese senza che si sia pervenuti ad un accordo, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art 9 (situazione di stallo).

Art. 18 - Clausola compromissoria

- 18.1** Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione ai Patti, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto di tre (3) arbitri, uno nominato dai Soci Pubblici, l'altro nominato dal Partner ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Grosseto.
- 18.2** Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, sede dell'arbitrato sarà Grosseto.

Art. 19 - Riservatezza

- 19.1** Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente accordo, dati e informazioni, sia verbali sia scritti ("**Informazioni Riservate**"), di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.
- 19.2** L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente accordo e di quelli stipulati in attuazione di esso e per il periodo di 2 (due) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
- 19.3** La Parte che receda dal contratto o che comunque decida di vendere le proprie azioni sarà soggetta all'obbligo di riservatezza disciplinato dal presente articolo per il periodo di 2 (due) anni successivi alla data del recesso.
- 19.4** Le Parti si impegnano perché ciascuno dei propri rappresentanti, società controllanti, controllate, collegate, associate ed i rispettivi amministratori, collaboratori e dipendenti siano vincolati agli obblighi previsti dal presente articolo.
- 19.5** Le Parti riconoscono ed accettano che, in nessun caso, potranno essere considerate Informazioni Riservate (a) le informazioni che al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato la presente disposizione; (b) le informazioni che una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempreché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia alla Parte proprietaria delle Informazioni Riservate, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti anche giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio,

oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza; (c) le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.

Art. 20 - Annunci

20.1 Le Parti riconoscono ed accettano che le eventuali comunicazioni e annunci al pubblico relativi alla Società, con qualunque modalità effettuate, dovranno essere previamente concordate tra le Parti, fatti salvi i comunicati obbligatori ai sensi della vigente normativa relativamente ai quali, comunque, le Parti riconoscono l'opportunità di dar luogo ad una comunicazione congiunta o, quantomeno, condivisa, senza, tuttavia, che ciò possa costituire impedimento all'obbligo di una delle Parti o ai suoi azionisti diretti o indiretti di dare corso alle comunicazioni imposte dalla normativa applicabile.

(xvii) Art. 21 - Capitalizzazione e Dividendi

21.1 Le Parti si impegnano alla progressiva capitalizzazione di Acquedotto del Fiora s.p.a. da determinare di comune accordo atta a garantire il rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società ed il mantenimento della sua esposizione debitoria all'interno di congrui parametri di solidità finanziaria nel rispetto comunque delle esigenze di adeguata remunerazione del capitale investito.

21.2 Gli utili saranno distribuiti di comune accordo fra le Parti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale e finanziario della società.

22.3 E' da intendersi per comune accordo la deliberazione che raccolga il consenso in sede assembleare di almeno il 67% del capitale sociale.

Art. 22 - Comunicazioni

22.1 Tutte le comunicazioni, richieste e domande inerenti i Patti o da esso prescritte saranno inviate alle Parti per lettera raccomandata A.R., per telefax (da confermare comunque con lettera raccomandata A.R. nei cinque giorni successivi) e si intenderanno validamente eseguiti al ricevimento della raccomandata stessa, sempre che siano inviati agli indirizzi qui di seguito indicati per ciascuna Parte (o a tali altri indirizzi che ciascuna Parte potrà comunicare in qualsiasi momento per iscritto alle altre Parti, per quanto di propria competenza):

- Per i Soci Pubblici a: [•]
- Per il Partner a: [•]

Art 23 - Controllo Interno

23.1 Il sistema di controllo interno è l'insieme dei processi che sono diretti a:

a) monitorare l'efficienza, la conoscibilità e la verificabilità delle operazioni aziendali e, in generale, verificare e monitorare la correttezza e l'affidabilità della gestione societaria ed imprenditoriale della Società anche in ordine agli obblighi derivanti dalla Convenzione di affidamento del servizio.

- b) verificare la qualità e l'affidabilità dei dati contabili e gestionali e, in generale, dell'informazione finanziaria, anche attraverso la verifica dei processi di registrazione degli stessi e di scambio dei flussi informativi;
- c) assicurare l'attuazione del Modello Organizzativo e monitorare il rispetto delle prescrizioni del Codice Etico, e in generale, delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- d) assicurare l'attuazione e il rispetto del Modello di Organizzazione e Controllo e delle disposizioni dell'Organismo di Vigilanza;
- e) assicurare la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Società .

Il Consiglio di Amministrazione sovrintende il sistema di controllo interno, del quale fissa le linee di indirizzo d'intesa con il Collegio Sindacale e verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali (operativi, finanziari, o di altra natura) siano identificati e gestiti in modo adeguato.

Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì gli strumenti e le modalità di attuazione del sistema di controllo interno, assicura l'adeguatezza complessiva del sistema stesso, la sua concreta funzionalità, il suo adeguamento alle modificazioni delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare, a tal fine delegando il Presidente per le funzioni operative. Al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di controllo interno, il Consiglio di Amministrazione potrà definire una struttura strettamente funzionale allo svolgimento delle suindicate attività.

Il preposto al controllo interno , espressione della funzione di internal auditing , riferisce del suo operato al Consiglio di Amministrazione che procede alla conseguente valutazione ed all'assunzione di eventuali iniziative.

* * *

A riprova dell'esistenza di accordo su quanto precede, ciascuna delle Parti ha fatto in modo che un proprio rappresentante, munito dei necessari poteri, sottoscrivesse i Patti alla data per ciascuno rispettivamente indicata in più esemplari originali ad un solo effetto; e tutte le Parti, collegialmente, si impegnano a provvedere alla notifica dei Patti alla Società entro 10 giorni dall'ultima delle sottoscrizioni di seguito apposte.